

**ATTO STRAGIUDIZIALE DI INTIMAZIONE DIFFIDA E CONTESTUALE
MESSA IN MORA**

La F.P. CGIL – Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica – Segreteria Nazionale, con sede legale in Roma Via Leopoldo Serra n. 31, C.F. 97006090589, in persona del Coordinatore Nazionale della FP CGIL Polizia Penitenziaria, Sig. Francesco Quinti, domiciliata presso l'Avv. Emanuela Mazzola con studio in Roma Via G. Pierluigi da Palestrina n. 63;

PREMESSA

L'odierno esponente è l'Organizzazione Sindacale della CGIL che promuove la libera associazione e l'autotutela solidale e collettiva delle lavoratrici e dei lavoratori che operano nelle pubbliche amministrazioni, nelle attività e nei servizi inerenti le funzioni pubbliche (Art. 1, comma I, dello Statuto). Organizza e tutela le lavoratrici e i lavoratori dipendenti (Art 1, comma II, dello Statuto). Basa i propri programmi e le proprie azioni sui dettati della Costituzione della Repubblica e ne propugna la piena attuazione (Art. 2, comma I, dello Statuto). Riconosce il diritto dei propri iscritti ad una piena tutela, sia in forma individuale che collettiva, dei propri diritti ed interessi economici oltre che sociali, professionali e morali (art. 4, comma 5, dello Statuto). Oggetto di tutela, da parte dell'odierno esponente, sono sicuramente i diritti e le libertà sanciti nelle norme che disciplinano il rapporto di lavoro degli appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria, oltre che nelle fondamentali regole che la Carta Costituzionale dedica ai lavoratori. Diritti talvolta calpestati e compromessi dall'agire amministrativo. Come nella fattispecie oggetto della presente intimazione.

Tutto ciò premesso la scrivente O.S.

ESPONE

1. Con nota n. 8815/ml del 29.10.2007 è stato chiesto alla Direzione Generale del Personale e della Formazione di valutare l'opportunità di adottare una circolare per regolamentare il trattamento dei dati sanitari risultanti ed inseriti nelle certificazioni medico-sanitarie. In particolare, la nota citata ha suggerito di consentire – a tutela della riservatezza del dipendente – la non indicazione, nella certificazione medica, della diagnosi ma della sola prognosi.
2. L'Amministrazione, in risposta, con nota prot. N. 049802 del 20.11.2007 ha espressamente rivendicato il proprio interesse a conoscere delle patologie che possano incidere negativamente sulla idoneità al servizio del Personale del Dipartimento.

3. Ammette la P.A. che il trattamento dei dati relativi alla salute è consentito solo se autorizzato da una espressa disposizione di legge che ne specifichi il tipo di trattamento e le operazioni eseguibili. Ha tuttavia finito per individuare tale disposizione nell'art. 129 del D. Lgs. 443/92.
4. Specifica inoltre la P.A. che con Decreto del Ministero della Giustizia n. 306/2006, sono stati definiti i principi e le modalità attraverso le quali il trattamento è consentito ed i tipi di dati che possono essere trattati.
5. Conclude la P.A. per la legittimità e necessità della indicazione nei certificati medici anche della diagnosi, oltre che della prognosi, a fronte della sussistenza del prevalente interesse pubblico di cui all'art. 129 del D. Lgs. 443/92, del rispetto - per tale via - dell'art. 20 del D. Lgs. 196/2003, delle disposizioni ad integrazione fornite dal D.M. 306/2006.

CONSIDERATO CHE

- A) L'art. 129 del D. Lgs. 443/92 stabilisce testualmente che: *<< Nel corso del rapporto d'impiego, l'idoneità o la non idoneità psico-fisica al servizio nel ruolo di appartenenza è accertata ai sensi dell'articolo 56. Il giudizio di cui al comma 1, oltre che ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, e nell'articolo 75, può essere chiesto dall'Amministrazione in occasione di istanze presentate dal personale per congedo straordinario, aspettativa per motivi di salute, riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità, concessioni di equo indennizzo, ai fini della dispensa dal servizio per motivi di salute, oppure in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio >>.*
- B) La norma citata comporta che la P.A. può sottoporre i propri dipendenti ad accertamenti della idoneità al servizio in occasioni predeterminate ed indicate nella norma ex art. 129. Detta disposizione in particolare assolve lo scopo di indicare quando e perché la P.A. possa disporre l'accertamento della idoneità del dipendente.
- C) Accertamento che non potrà essere legittimamente disposto sempre ed indistintamente, bensì in presenza di una delle fattispecie sopra indicate. In generale, quando vi siano specifiche circostanze rilevate d'ufficio che rendano necessario l'accertamento. Dove il termine "specifiche circostanze" è indice della sussistenza di fatti ed accadimenti collegati al

dipendente, caratterizzati da specificità, in presenza dei quali si renda necessario andare a verificare la permanenza nel soggetto dei requisiti di idoneità.

- D) Trattasi di norma che è altresì volta a creare una distinzione tra due fattispecie di accertamento dei requisiti di idoneità a seconda che il destinatario dell'accertamento sia un aspirante ad accedere ai ruoli della Polizia Penitenziaria, nell'ambito di espletamento della selezione concorsuale, o si tratti di dipendente appartenente ai ruoli.
- E) L'art. 20 del D. Lgs. 196/2003, richiamato dalla P.A., detta i Principi applicabili al trattamento di dati sensibili. Ivi si legge testualmente che: *<< Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo>>.*
- F) L'art. 20 sopra riportato stabilisce che il trattamento dei dati sensibili è legittimo solo se autorizzato da espressa disposizione di legge. Primo elemento necessario è dunque una norma di legge che espressamente consenta il trattamento dei dati sensibili. La norma ex art. 129 D. Lgs. 443/92, non autorizza espressamente alcun trattamento di dati, semplicemente attribuisce il potere alla P.A. di sottoporre, in presenza delle fattispecie indicate nella stessa norma, il dipendente alla verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità. Ciò che è assai diverso da quanto l'art. 20 della legge sulla privacy richiede.
- G) Primo dato certo ed incontrovertibile è allora che la finalità di rilevante interesse pubblico sia indicata espressamente e con legge. Occorre cioè una norma di legge che indichi espressamente la

finalità perseguita dalla P.A. nell'acquisizione della conoscenza e trattamento dei dati. Per quanto ivi interessa, della diagnosi di cui alle certificazioni medico-sanitarie e più in generale dei dati relativi allo stato di salute. Norma di legge che evidentemente manca e che non trova legittimo surrogato nell'art. 129, appartenente ad un contesto normativo antecedente cronologicamente, assolvente tutt'altro fine, avente tutt'altro oggetto.

- H) L'art. 129 citato stabilisce espressamente i casi in cui la P.A. può accertare la persistenza della idoneità del dipendente ai servizi di polizia, mentre non indica la finalità di rilevante interesse pubblico perseguita.
- I) La necessità che la finalità pubblica sia individuata per legge, costituisce una espressa riserva di legge, inderogabile.
- J) Ciò risulta confermato anche dal Garante della Privacy il quale – come proprio la P.A. riporta espressamente nella nota – ha chiarito che le certificazioni sanitarie devono indicare sia la prognosi che la diagnosi laddove siano vigenti speciali disposizioni di natura normativa che lo consentano per specifiche figure professionali.
- K) E' allora evidente che il semplice certificato medico legittimamente potrà contenere l'indicazione della sola prognosi. A maggior ragione quando la prognosi sia rivelatrice della irrilevanza e brevità della patologia. In tal caso, a fronte di patologie anche non indicate ma giudicate guaribili in pochi giorni, non si comprende quale interesse possa avere la P.A. a conoscere la diagnosi.
- L) Ove pure si dovesse ritenere diversamente che la norma ex art. 129 D. Lgs. 443/92 contenga l'indicazione della finalità pubblica, dovrebbe tuttavia rilevarsi come a fronte della mancata indicazione nella legge stessa dei tipi di dati trattabili e delle operazioni eseguibili occorra un atto di natura regolamentare che identifichi i tipi di dati e di operazioni.
- M) La P.A. sostiene di avere adottato tale atto e lo identifica con il D.M. 203/2006. Che il D. Lgs. 443/92 costituirebbe la base legislativa sulla quale legittimamente sarebbe stato adottato il regolamento n. 306/2003.
- N) L'art. 20 del D. Lgs. 196/2003 citato, per il caso di norma di legge che esprima il prevalente interesse pubblico, consente il ricorso ad un regolamento per la disciplina del trattamento dei dati che sarà <<< *consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e*

resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi ... >>. E dunque dati ed operazioni che, se pur previste nel dettaglio da un regolamento, devono essere identificati e resi pubblici. Dovrebbe assolvere a tale scopo il citato D.M. 306/2006.

- O) Il D.M. 306/2006 non identifica alcun dato. Per quanto ivi interessa rilevano gli allegati n. 5 e 7. In tali allegati non è stata predisposta una indicazione dei tipi di dati all'interno della generica categoria dei dati relativi alla salute. Anzi e vieppiù sono indicati genericamente i dati relativi allo stato di salute - che dovrebbero comprendere tutte le patologie pregresse ed attuali, le terapie in corso ed addirittura l'anamnesi familiare del dipendente - unitamente al dato della origine etnica, delle convinzioni sindacali e dei dati giudiziari. Nell'allegato 7 i dati relativi allo stato di salute, sempre non tipizzati, vengono considerati unitamente alle convinzioni religiose ed ai dati giudiziari. **E dunque il D.M. contiene una indicazione di dati per genere e non per tipi con riferimento a ciascun genere.** Addirittura la P.A. vorrebbe trattare e catalogare l'anamnesi dei familiari, soggetti terzi, del dipendente, senza consenso.
- P) In ordine al prescritto onere di dare pubblicità al citato Decreto, esso è stato sì reso pubblico nel senso che è stato pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 11 del 15.01.2007. Di tale Decreto tuttavia non v'è traccia sul sito del Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria, mentre nel sito del Ministero della Giustizia è consultabile solo il testo base del Decreto e non gli allegati, ove appunto sono sommariamente indicati i dati trattabili, le modalità di trattamento, e le norme di riferimento ecc..
- Q) Il comma 3 dell'art. 20 precisa che *<< Se il trattamento non e' previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali e' conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento e' consentito solo se il soggetto pubblico*

provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2>>.

- R) Stabilisce inoltre l'art. 60 della legge sulla privacy che << *Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile* >>.

Alla luce di tutto quanto precisato si

RILEVA

- La mancanza di una espressa disposizione di legge che consenta il trattamento dei dati, relativamente allo stato di salute, dei propri dipendenti da parte della P.A.;
- La mancata indicazione nel D.M. dei tipi dei dati e delle operazioni di trattamento degli stessi, posto che il D.M. individua i dati con riferimento al genere di appartenenza senza alcuna specificazione e tipizzazione;
- La mancata diffusione e pubblicizzazione tra i destinatari del D.M., ad oggi sconosciuto ai più;
- La più completa violazione dell'art. 60 del D. Lgs. 196/2003;
- La più assoluta illegittimità della pretesa della P.A. a che nei certificati medici venga indicata la diagnosi;
- L'inosservanza da parte della P.A. dei dettati normativi e delle prescrizioni del Garante.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, la **F.P. CGIL - Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica** - come in epigrafe domiciliata

INTIMA

Il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, L.go Arenula n. 74

Nonché

il **Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria** presso il DAP, corrente in Roma, L.go Luigi Daga n. 2,

Nonché

Il **Direttore Generale della Direzione Generale del Personale e della Formazione**, corrente in Roma L.go Luigi Daga n. 2, a provvedere all'adeguamento delle normative in conformità del D. Lgs. 196/2003, ed a richiedere in ossequio all'art. 20, comma 3, D. Lgs. 196/2003 al Garante l'individuazione delle attività che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico.

DIFFIDA

Il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, L.go Arenula n. 74

Nonchè

il **Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria presso il DAP**, corrente in Roma, L.go Luigi Daga n. 2,

Nonchè

Il **Direttore Generale della Direzione Generale del Personale e della Formazione**, corrente in Roma L.go Luigi Daga n. 2, dal perdurare nella circostanziata ed illegittima condotta di pretendere la acquisizione della conoscenza dei dati sensibili relativi alla salute in termini di diagnosi sui certificati medici e perseverare nel trattamento dei detti dati in violazione della normativa richiamata.

METTE IN MORA

Il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, L.go Arenula n. 74

Nonchè

il **Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria presso il DAP**, corrente in Roma, L.go Luigi Daga n. 2,


Nonchè

Il **Direttore Generale della Direzione Generale del Personale e della Formazione**, corrente in Roma L.go Luigi Daga n. 2, ad adempiere entro e non oltre giorni novanta dalla notifica del presente atto, con avvertimento che in difetto si farà ricorso all'Autorità Giudiziaria, nelle sedi opportune, per la più tutela dei diritti e degli interessi della O. S. istante e dei propri iscritti.

Roma, 9.06.2008

p. la F.P. CGIL Nazionale

Il Coord. Naz. della FP CGIL Polizia Penitenziaria

Francesco Quinti


RELAZIONE DI NOTIFICA

AD ISTANZA COME IN ATTI, IO SOTTOSCRITTO ASSISTENTE U.N.E.P., ADDETTO ALL'UFFICIO UNICO NOTIFICHE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA, HO NOTIFICATO IL SUO STESMO ATTO STRAGIUDIZIALE DI INTIMAZIONE, DIFFIDA E CONTESTAZIONE MESSA IN MORA A:

1) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORRE, LARGO ARENULA, 74, ROMA, CONSEGNANDO NE COPIA CONFORTE A MANI DI:



2) CAPO DEL DI
PENITENZIARIO
N. 2, ROMA,
MANI DI:

Settore **7** Zona **105**
Trasf. 2,56 Sp.postale 0,00

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA
Data Ric. 19/06/2008

Cron. 15.937 Dest. 1/3



ORIGINALE

CASSA **4** /2008

Richiedente: **MAZZOLA**

Relazione di Notificazione

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA IN PERS/A DEL MINIO PT**

ROMA - LARGO ARENULA, 74
mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificata per a mani di Lucia Wierdo
incaricate alla ricezione degli atti

capace e convivente, che si incarica della consegna in sua propria assenza.
DR. ANTONIO NUCIFORA
UFFICIALE GIUDIZIARIO C1
804 CORTE DI APPELLO DI ROMA

Roma, **26 GIU. 2008**

Firma Portatore/Vicino di casa _____ L'Ufficiale Giudiziario _____
Completato avviso ex art. 139 139 860 c.p.c. Roma, _____

Spedita Raccomandata N. _____ Roma, _____
Al sensi dell'art. 140 c.p.c., curando il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di Roma, per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio e/o per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.
Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____
Pervenuto ed effettuato deposito. Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____
Ritirata copia. _____ L'impiegato comunale _____
Eseguita affissione a norma di legge. Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____
Spedita Raccomandata A.R. N. _____ Roma, _____